Camera di Commercio
Catanzaro Crotone
Vibo Valentia

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: APPELLO PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PROMOSSO DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE C/ GRANDINETTI PASQUALE DETERMINAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.Lgs. 25/11/2016 n. 219 di attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio approvato con DPR 254/2005;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 ed in particolare l'art. 3 "Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali" che al comma 1 testualmente dispone: "Le nuove camere di commercio di cui all'allegato B) subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali";

VISTO l'art. 11, comma 3 del D. Lgs 546/92, ai sensi del quale la capacità processuale dell'Ente spetta anche al Segretario Generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 2022000045 del 28/11/2022 con la quale è stata assegnata alla dott.ssa Alessandra Gazzani Marinelli la difesa tecnica dell'Ente nel contenzioso tributario, attribuendole le facoltà di legge;

PREMESSO che il Sig. GRANDINETTI PASQUALE proponeva ricorso, R.G.R. 812/2020, avverso l'intimazione di pagamento n 03020199004911526000 che richiamava tra le altre, la cartella di pagamento n. 03020120025016542000 relativa al diritto annuo 2010, contestando l'omessa notifica degli atti prodromici, la carenza dei requisiti necessari, il difetto di motivazione anche con riguardo al criterio di calcolo degli interessi ed all'aggio di riscossione. Eccepiva inoltre, la decadenza degli enti impositori dal diritto alla riscossione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione;

VISTA la sentenza n. 885/2022, depositata in data 11/05/2022 con la quale la Corte di Giustizia di I grado di Catanzaro, già Commissione Tributaria di Catanzaro, all'esito del processo, accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato relativamente a tutte le cartelle, per intervenuta prescrizione del credito, ad eccezione della cartella n. 030 2012 0025016542000 afferente al diritto camerale perché non prescritto;

Camera di Commercio
Catanzaro Crotone
Vibo Valentia

VISTO l'appello proposto dall'Agenzia Entrate Riscossione per la riforma della sentenza n. 885/2022 insistendo sulla correttezza della notifica delle cartelle di pagamento sottese;

CONSIDERATO che i vizi rilevati riguardano la fase della riscossione, di cui è responsabile il Concessionario, non certo l'Ente Impositore e che la Camera di Commercio, già in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi propri dell'attività dell'Agente della Riscossione;

CONSIDERATO altresì che, in caso di costituzione in giudizio, un'eventuale soccombenza esporrebbe comunque l'Ente al pagamento delle spese di lite;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio IV;

DETERMINA

Di non costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'Agenzia Entrate Riscossione contro il sig. GRANDINETTI PASQUALE per la riforma della sentenza n. 885/2022, essendo l'Ente Camerale del tutto estraneo alle eccezioni formulate dal ricorrente, afferenti unicamente all'attività posta in essere dall'Agenzia Entrate Riscossione e per tenere indenne la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia da ogni pretesa avversaria e/o effetto pregiudizievole derivante dalla presente controversia, ivi inclusa la liquidazione di eventuali spese di soccombenza scaturenti dalla partecipazione al giudizio.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dr. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)